



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 luglio 2016:

LEGGE 1 AGOSTO 2016 n.98

**MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 3 NOVEMBRE 2015 N.162 -
ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015 N.137
"MODIFICHE ALLA LEGGE 29 GENNAIO 1992 N.7 – PIANO REGOLATORE
GENERALE (P.R.G.) PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI
DI SVILUPPO ECONOMICO"**

Art. 1

1. Dopo l'articolo 10 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 è aggiunto il seguente articolo:

**"Art.10-bis
(Stabilità normativa)**

1. Le Società partecipanti, i promotori, i soggetti che stipuleranno, tempo per tempo, contratti di locazione o di affitto d'azienda o di ramo d'azienda con le medesime Società Partecipanti nonché gli aventi causa di tutti i predetti soggetti hanno facoltà di richiedere l'applicazione delle norme vigenti al momento della stipula dell'Accordo, in caso di eventuali mutamenti della stessa conseguenti all'introduzione di modifiche successive o di nuove norme.

2. Gli ambiti ed i settori in relazione ai quali è riconosciuta ai soggetti la facoltà di cui al comma che precede sono quelli relativi a:

- (i) tutte le condizioni e i termini normativi di cui all'Accordo, applicabili alle attività oggetto dell'Investimento; e
- (ii) la trasferibilità delle attività oggetto dell'Investimento; e
- (iii) gli ambiti e settori per cui abbia trovato applicazione l'articolo 21, comma 2, dello schema di convenzione adottato ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015 n.137, sino a che il procedimento ivi previsto abbia condotto ad una revisione della convenzione.

3. La facoltà prevista dal comma 1 è riconosciuta ai soggetti di cui al medesimo comma in riferimento agli ambiti e settori individuati al comma 2 per un periodo di venti anni decorrenti dalla data del presente Accordo.”.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 1 agosto 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini